



TRIBUNALE DI GROSSETO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Grosseto composto dai Signori:

Dott. Giovanni Puliatti	Presidente Estensore
Dott. Giovanni Muscogiuri	Giudice
Dott. Sergio Compagnucci	Giudice

nella pubblica udienza del 1° febbraio 2012

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

██████████ nato il ██████████

Residente in ██████████ alla via ██████████

LIBERO CONTUMACE

Difeso di ufficio dall'avv. Amanda Paoletti del foro di Grosseto.

P.M. dott. Giuseppe Coniglio.

N. 135/2012 Reg.sent.

N. 09/248 R.G.N.R.

N. 10/157 REG.DIB.

DATA DEL DEPOSITO

il 22/03/12

Il Funz. Canc.
L FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Mara LOBOVITCHI

DATA IRREVOCABILITÀ

il

Il Funz. Canc.

N. _____ Camp.

REDATA SCHEDA

il

Estratto Sent. ex art. 15

Regolamento al P.M.

il 22 MAR. 2012

Estratto Sent. e avviso

Deposito al P.G. Firenze

il

Copia Sent. ex art. 27

Regolamento al P.M.

il

Estratto Sent. ex art. 28

Regolamento al P.M.

il

IMPUTATO

per il delitto p. e p. dall'art. 609 bis c.p. perché, mentre si trovava a bordo del treno espresso n. 809 diretto da Torino P.N. a Roma T.ni, approfittando della circostanza che [REDACTED], che condivideva lo stesso scompartimento, si era assopita, agendo con violenza, insidiosamente e rapidamente si da superare la di lei contraria volontà, compiva atti sessuali sulla persona della [REDACTED] contro la sua volontà, in particolare, la palpeggiava sulla parte alta della coscia. In Grosseto il giorno 19.10.2008. Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

CONCLUSIONI PARTI:

P.M. chiede la condanna dell'imputato riconosciuto l'ultimo comma dell'articolo 609 bis c.p. considerata la recidiva contestata, alla pena di anni due di reclusione.

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in ipotesi assoluzione ex articolo 530 II comma c.p.p.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione a giudizio emesso dal G.U.P. all'esito dell'udienza preliminare in data 3 dicembre 2009 [REDACTED] veniva tratto al giudizio del Tribunale di Grosseto in composizione collegiale, competente per materia e territorio, per rispondere del reato di cui alla rubrica.

All'udienza del 17 novembre 2010, dopo una di mero rinvio, in contumacia dell'imputato non comparso senza addurre alcun motivo di legittimo, si procedeva all'apertura del dibattimento. L'accusa e la difesa chiedevano prova per testi mentre il P.M. chiedeva inoltre l'utilizzabilità della documentazione già in atti. Si procedeva quindi all'istruttoria dibattimentale con l'escussione dei testi indotti dal P.M. [REDACTED]

██████████ la parte offesa, e ██████████, in servizio presso la Polfer di Civitavecchia; concordemente le parti rinunciavano al teste ██████████ ed il Tribunale ne revocava l'ordinanza di ammissione.

All'odierna udienza, dopo una di mero rinvio, il P.M. ed il difensore concludevano come da separato verbale.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale il collegio ritiene conforme a giustizia mandare assolto l'imputato, seppure con la formula dubitativa, perché il fatto non sussiste.

Deve premettersi che l'odierno procedimento prendeva spunto dalla denuncia querela presentata in data 2 novembre 2008 dall'odierna parte offesa, ██████████

Riferiva la donna che mentre si trovava a bordo del treno in viaggio da Torino e diretto a Roma, nel corso della notte era entrato nello scompartimento che ella divideva con una suora un uomo dall'apparente età di 40 anni, che si era seduto di fronte a lei; vista l'ora tarda la donna si era subito addormentata e si era svegliata d'improvviso quando aveva avvertito sulla propria coscia il tocco della mano dell'uomo appena menzionato. Messasi ad urlare aveva richiamato l'attenzione di alcuni passeggeri e quindi della polizia ferroviaria che sopraggiungeva subito dopo, mentre il soggetto in questione si posizionava nei pressi del finestrino del corridoio, di fronte lo scompartimento occupato sino a quel momento.

Identificato il predetto nell'odierno prevenuto questi veniva invitato a scendere alla stanzione di Civitavecchia, visto anche che le generalità fornite non risultavano veritiere; la donna, edotta della relativa facoltà, sporgeva querela una volta rientrata nella zona di origine.

Ciò posto si rileva che certamente tra la parte offesa ed il prevenuto la notte dei fatti, a bordo del treno sul quale viaggiavano entrambi, si è verificato un contatto fisico che, per quanto, fugace, potrebbe integrare la fattispecie criminosa contestata, avendo il prevenuto indugiato, seppur brevemente, su una parte del corpo della parte offesa che per le sue caratteristiche (la parte alta della coscia) rientra tra quelle erogene di cui alla contestazione astratta così come formulata.

Nessun dubbio infatti che il tocco non voluto di una parte del corpo quale la zona alta della coscia in prossimità dell'inguine, se posto in essere contro la volontà della parte offesa, costituisca un atto idoneo a compromettere la libera determinazione della sfera sessuale di quest'ultima, e quindi integri chiaramente la fattispecie criminosa in esame.

Parimenti, non possono nutrirsi dubbi circa l'attendibilità della parte offesa, che non aveva alcun dubbio per accusare un soggetto con il quale mai aveva avuto a che fare, mentre inconsapevole ed indifferente si apprestava ad un viaggio per ragioni assolutamente personali.

Al contempo sul prevenuto gravano dei precedenti penali, anche specifici, che colorano la condotta in esame di una ulteriore valenza negativa, delineandolo come un soggetto teoricamente suscettibile di reiterare, nelle circostanze di tempo o luogo favorevoli come quelle in esame, un vagone ferroviario in piena notte occupato da sole donne, una condotta sessualmente molesta seppure ai danni di una sconosciuta.

V'è da dire, d'altro canto, che la parte offesa, per quanto, come detto, certamente genuina e sincera, è apparsa facilmente impressionabile, e certamente allarmata per il fatto di dover sostenere da sola, appunto in orario notturno, un viaggio a bordo di quei treni che, come noto, presentano spesso numerose insidie, soprattutto ai danni dei viaggiatori di sesso femminile.

Non a caso la stessa riferisce di essersi rivolta al capo treno onde ottenere rassicurazioni, di aver occupato dapprima un vagone insieme ad alcuni giovani e di aver poi cambiato, cercando più spazio per riposare, occupando un vagone dove si sentiva tranquilla perché già vi si trovava una suora.

Una forte ed accertata suggestione, teoricamente, può aver allora contribuito ad amplificare la percezione di un fatto oggettivo in ordine al quale appaiono allora necessari ulteriori elementi di riscontro, che tuttavia l'espletata istruttoria dibattimentale non pare aver fornito in modo decisivo.

Di scarso aiuto il contributo dei testimoni, visto che l'unica persona presente ai fatti, l'altra occupante del vagone, stava dormendo ed è stata svegliata soltanto dalle urla

della parte offesa, mentre gli operanti sono sopraggiunti chiaramente quando l'episodio si era ormai verificato.

In sintesi, poiché la parte offesa deve ritenersi credibile l'imputato può teoricamente ritenersi capace di una simile condotta, che avrebbe già posto in essere addirittura sembra con identiche modalità.

D'altro canto però non può ignorarsi a suo favore come proprio il prevenuto abbia mantenuto immediatamente dopo l'episodio incriminato un comportamento esemplare, restando composto nei pressi del vagone e non cercando di darsi alla fuga o di sottrarsi agli accertamenti che sono seguiti.

Inoltre, così come prospettato dalla difesa, qualora anche volesse con certezza ricondursi ad un atto volontario del prevenuto e non invece ad una causa fortuita ed accidentale, quale ad esempio un movimento involontario determinato da uno scossone del treno, non può allo stato nemmeno escludersi che il contatto tra i due soggetti potrebbe teoricamente attribuirsi ad un intento comunque criminoso ma finalizzato, anziché alla soddisfazione sessuale, ad un'azione patrimoniale, quale ad esempio l'impossessamento del portafogli o di qualsiasi oggetto personale della vittima.

Se è vero infatti che il prevenuto ha precedenti specifici per reati di natura sessuale parimenti rilevano precedenti per reati contro il patrimonio.

Ed allora, se è ragionevole ritenere che il contatto tra i due si sia effettivamente verificato e che non di contatto accidentale si sia trattato, è altrettanto logicamente ipotizzabile, seppure non adeguatamente dimostrato, che lo stesso sia riconducibile ad un interno criminoso diverso da quello contestato.

Alla luce degli evidenziati contrasti tra gli elementi a carico e tra quelli a scarico il prevenuto dovrà essere mandato assolto, seppure con la formula dubitativa, perché il fatto non sussiste.

... di P.Q.M. ...

Visto l'art. 530, secondo comma, c.p.p.
ASSOLVE [redacted] dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

Deposito della motivazione della decisione entro il termine del 3 marzo 2012.
Grosseto, il 1° febbraio 2012.

Il Presidente
Dott. Giovanni Pulatti

